

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Il giorno 31 maggio 2024 alle ore 21.30 presso la sede di via della Ferriera 6, Bologna, si riunisce in seconda convocazione l'Assemblea Straordinaria dell'Associazione Sportiva Dilettantistica OrAnge Dance Fitness Bologna ASD, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) Modificazioni dello statuto a seguito dell'entrata in vigore della riforma dello sport, Decreto Legislativo n. 36 del 28/02/2021.

2) Varie ed eventuali.

Assume la Presidenza il Sig. Gardini Claudio, il quale accerta la presenza dei seguenti soci: Angela Capuano, Salvatore Marotta, Ornella Mautone, Chiara Binatti, Lorena Sottolano, Stefano Ragazzini, Mila Marchesini, Tiziano Venturi, Alessandra Barbieri, Elisa Golinelli, Francesca Saggioro, Roberta D'Elia, Cristina Latina.

Dichiara validamente costituita l'Assemblea e dà inizio ai lavori dopo aver invitato la Sig.ra Mautone Ornella a fungere da Segretario.

Sul primo punto all'ordine del giorno, il Presidente illustra ai presenti, analiticamente, il testo del nuovo statuto dell'associazione, soffermandosi articolo per articolo, con approfondita discussione, a spiegare i motivi che rendono necessaria la variazione dello statuto sociale.

Il Presidente apre la discussione, dopo ampio dibattito propone di mettere in votazione il testo del nuovo Statuto.

Il Presidente accerta che tutti i presenti sono favorevoli all'approvazione delle modifiche statutarie proposte, e quindi all'approvazione del testo del nuovo statuto.

Il Presidente dichiara approvato il nuovo statuto sociale che dispone di conservare agli atti come "allegato A" della presente delibera.

Si dà mandato al Presidente, o a persona da quest'ultimo nominata, di provvedere alla registrazione della presente delibera con l'allegato Statuto.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara conclusa l'Assemblea alle ore 22.55 previa lettura ed approvazione del seguente verbale.

Il Presidente



Il Segretario



AGENZIA DELLE ENTRATE - Ufficio di BOLOGNA

Registrato il 7 GIU. 2024 Serie 3 al N° 1640

Pagate € ESSE

IL DIRETTORE TERRITORIALE DI BOLOGNA

- 7 GIU. 2024

IL DIRETTORE TERRITORIALE DI BOLOGNA

OrAnge Dance Fitness Bologna ASD
Sede Legale: Via della Ferriera, 6 - 40133 Bologna - tel. 392 99 11 11

Codice Fiscale 03475051201

Numero d'iscrizione al Registro Nazionale del CONI: 250221

mail: info@orangebologna.it

STATUTO
DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA DENOMINATA
“OrAnge Dance Fitness Bologna ASD”

TITOLO I

Denominazione - sede

Articolo 1) Denominazione e sede

È costituita, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana, ai sensi dell'art. 36 e segg. del Codice civile e del D. Lgs. 36/2021 e ss.mod., l'Associazione Sportiva Dilettantistica denominata “OrAnge Dance Fitness Bologna ASD”, anche in acronimo “Orange Bologna ASD”, (d'ora in poi “Associazione”), attualmente senza personalità giuridica con riserva di chiederla con delibera di assemblea ordinaria ai sensi dell'articolo 14, D.lgs. 39/2021.

L'Associazione ha sede in Bologna (BO), Via della Ferriera n. 6, Cap 40133 (c/o Gardini) - C.F. 03475051201.

Essa è retta dalle vigenti norme di legge in materia e dal presente statuto, che supera e sostituisce integralmente lo statuto sottoscritto in data 06/09/2017 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Bologna in data 08/09/2017 (n. 6279 – Serie 3).

L'Assemblea degli Associati, su proposta del Consiglio Direttivo, può deliberare e/o ratificare il trasferimento della sede in altro luogo senza che questo costituisca modifica del presente statuto. L'organo direttivo ha facoltà di istituire o sopprimere sedi secondarie, nonché di istituire filiali, agenzie e depositi, succursali o uffici sia amministrativi che di rappresentanza, sia in Italia che all'estero. Il colore sociale è l'arancione.

TITOLO II

Scopo e finalità – Attività e compiti – Affiliazione - Durata

Articolo 2) Scopo e finalità

L'Associazione, senza finalità speculative o pregiudizi politici e/o sociali, è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative. L'Associazione, riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell'art. 10 D.lgs. 36/2021, esercita in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attività sportiva dilettantistica ai sensi dell'art. 7.1 lettera b) D.Lgs. 36/2021 e ss.mod.

Nello specifico l'Associazione esercita lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche quali l'Attività sportiva ginnastica finalizzata alla Salute ed al Fitness, la Ginnastica per tutti, la Ginnastica Aerobica, le Danze Coreografiche ed Internazionali, e più in generale le discipline sportive considerate

ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del CONI e del Registro delle Attività Sportive tenuto dal Dipartimento Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri e gestito dalla Sport e Salute S.p.A., intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli associati, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica delle dette discipline, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento.

Per il conseguimento degli scopi suddetti e quant'altro utile, l'Associazione formulerà domanda di affiliazione alla Federazione Sportiva o Ente di Promozione Sportiva a cui vogli affiliarsi, si organizzerà in staff, e promuoverà diversi percorsi con l'intento di utilizzare le competenze professionali sia interne che esterne.

Articolo 3) Attività e compiti

Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, svolgere, prevalentemente in favore dei propri associati, le seguenti attività:

- promozione della diffusione, della conoscenza e della pratica dell'attività sportiva in genere ed in tutte le sue forme con particolare finalità ed interesse per le forme di attività ginnastica e danze indicate all'art. 2);
- organizzazione e rappresentazione di manifestazioni sportive: gare, stage, incontri, dibattiti, lezioni, prove pratiche, allenamenti, raduni per la pratica e la diffusione delle attività sportive dilettantistiche menzionate all'art. 2), praticate, sia in ambienti pubblici che privati, sia all'aperto che al coperto, presso scuole ed enti pubblici e privati e promuovere e gestire, direttamente o a mezzo concessione, l'organizzazione di meeting e conferenze;
- organizzazione e gestione di corsi, anche di formazione tecnica, finalizzati al perseguimento dello scopo sociale, tramite l'utilizzo di competenze professionali, anche esterne, sempre nel rispetto dei dettami delle leggi e dei regolamenti in vigore in materia;
- gestione di palestre e di impianti sportivi polivalenti pubblici e privati, ed altri impianti assimilabili;
- l'Associazione potrà gestire e possedere, prendere o dare in locazione qualsiasi tipo di impianto sportivo sia immobile che mobile, fare accordi con altre associazioni o terzi in genere, nonché trasferire la propria sede od aprire sedi secondarie in Italia o all'estero. Potrà, inoltre, compiere ogni operazione che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente con l'attività di gestione, conduzione e manutenzione ordinaria di impianti e attrezzature sportive;
- l'Associazione potrà stipulare contratti di sponsorizzazione e pubblicità, in via non prevalente e quindi residuale, al fine di ottenere il raggiungimento dello scopo sociale.

Nei limiti previsti dall'art. 9 d.lgs. 36/2021 e dalla normativa di attuazione, è facoltà dell'Associazione svolgere attività secondaria e strumentale, purché strettamente connessa al fine istituzionale e nei limiti ivi indicati quali a mero titolo esemplificativo:

- attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro;
- promozione di attività sportiva, ricreativa, culturale e, in generale, di attività svolta da associati o tesserati alle organizzazioni sportive di riferimento anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l'espletamento di studi e ricerche di mercato, la predisposizione di cataloghi e qualsiasi altro mezzo di promozione ritenuto idoneo;
- organizzazione di incontri finalizzati ad implementare le competenze comunicative e relazionali dei soci, nonché gestire efficacemente la crescita personale ed il lavoro di gruppo;
- attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di immobili, impianti ed attrezzature sportive abilitati o comunque utili alla pratica delle attività sportive dilettantistiche menzionate all'art. 2) e di eventuali altre attività sportive;
- la vendita di articoli sportivi;
- in connessione con il proprio fine istituzionale e nei limiti previsti dalla normativa richiamata, ogni attività nel campo pubblicitario e promozionale ed in particolare la pubblicità televisiva, radiofonica, a mezzo stampa, produzioni televisive e videotape, video, tecnologia elettronica, pubblicità stradale, realizzazione di bozzetti e grafica pubblicitaria in genere, amministrazione di budgets pubblicitari, acquisizione e gestione di sponsorizzazioni, acquisizione e gestione di mezzi pubblicitari in genere nonché organizzazione e gestione, per conto proprio e di terzi, sia in Italia che all'estero, di meeting, mostre, seminari, corsi, congressi, manifestazioni culturali, scientifiche, turistiche e di spettacolo;
- promuovere la stampa, la pubblicazione, la distribuzione, l'edizione e la diffusione sia in proprio che per conto terzi, di libri, riviste, video, giornali e periodici in genere e lo svolgimento di qualsiasi attività comunque connessa alle precedenti, compresa la fono e video incisione su qualsiasi supporto e la diffusione, distribuzione e vendita anche attraverso la gestione di esercizi di vendita al pubblico dei prodotti relativi;
- compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e commerciali che si ritengano utili al perseguimento degli scopi statutari.

Si escludono le attività riservate ai professionisti iscritti negli Albi speciali, le quali, in caso di necessità, saranno affidate a questi ultimi che le espletano a proprio nome e sotto la propria responsabilità.

L'Associazione garantirà la partecipazione dei propri atleti e dei propri tecnici alle assemblee federali per consentire loro l'elezione dei propri rappresentanti in consiglio federale.

L'Associazione potrà collaborare o anche aderire ad altri enti, sia pubblici che privati, ivi compresi enti scolastici, con finalità simili, affini o complementari con i quali siano condivisi gli scopi e gli intendimenti.

Articolo 4) Affiliazione

- a) L'Associazione procederà alla propria affiliazione alla Federazione Sportiva o Ente di Promozione Sportiva a cui vogli affiliarsi;

Con l'affiliazione, l'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive dei competenti organismi dell'ordinamento sportivo (es. C.O.N.I.) nonché a tutte le disposizioni statutarie della Federazione o Ente di Promozione cui intenderà affiliarsi;

- b) Costituiscono parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate;

- c) L'associazione s'impegna a garantire il diritto di voto dei propri soci, atleti e tecnici tesserati, al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto nell'ambito delle assemblee federali;

L'Associazione si impegna inoltre a garantire l'attuazione ed il pieno rispetto dei provvedimenti del Coni e/o delle federazioni, enti di promozione sportiva o discipline sportive associate, e in generale di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell'articolo 16, D.lgs. 39/2021.

Articolo 5) Durata

L'associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta solo in base a deliberazione dell'Assemblea Straordinaria degli Associati presa con la maggioranza prevista dal presente statuto.

TITOLO III

Soci – Procedimento di ammissione – Diritti dei soci – Doveri dei Soci – Perdita della qualifica di socio – Dimissioni ed esclusione.

Articolo 6) I Soci

Il numero dei Soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche senza distinzione di sesso, nazionalità, credo politico e religione, le persone giuridiche e gli Enti non aventi scopo di lucro che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli. È espressamente escluso ogni limite sia temporale sia operativo al rapporto associativo medesimo ed ai diritti che ne derivano, fermo restando il diritto di recesso.

Articolo 7) Procedimento di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo una apposita domanda al Consiglio Direttivo ed impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

In caso di domande di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere firmate dall'esercente la potestà genitoriale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell' minorene.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante pro tempore del soggetto che richiede l'adesione.

È compito del Consiglio Direttivo esaminare ed esprimersi, entro trenta giorni, in merito alla domanda di ammissione. L'eventuale rigetto della domanda dovrà essere motivato e l'aspirante socio potrà formulare ricorso alla prima assemblea indetta, sul quale si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea Ordinaria.

La deliberazione di ammissione del nuovo socio è senza indugio annotata nel libro degli associati tenuto a cura del consiglio direttivo.

Con la sottoscrizione della domanda di ammissione il socio accetta che i propri dati personali siano comunicati agli organismi che procedono al riconoscimento ai fini sportivi e alla relativa certificazione della attività sportiva dilettantistica svolta.

Articolo 8) Diritti dei soci

Tutti i soci, senza discriminazione alcuna, sono effettivi e hanno i medesimi diritti, che vengono esercitati nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari.

La qualifica di socio dà diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a frequentare i locali dell'Associazione ed eventuali sedi secondarie ed a partecipare alle attività organizzate dall'Associazione stessa con le modalità stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito alla approvazione e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti, ed alla nomina degli organi direttivi dell'associazione;
- a votare per l'approvazione del bilancio consuntivo di esercizio annuale;
- a godere, se maggiorenni, dell'elettorato attivo o passivo; nel caso di persone giuridiche o enti il diritto di accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari;

- a esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al consiglio direttivo, che stabilisce i tempi e le modalità di esercizio di tale diritto in maniera comunque tale da non renderne impossibile o eccessivamente oneroso per i soci il suo concreto esercizio.

Il minore esercita il diritto di partecipazione nell'Assemblea mediante il genitore, anche disgiuntamente, o il titolare della responsabilità genitoriale.

Il diritto all'elettorato passivo verrà automaticamente acquisito dal socio minorenni alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

Lo status di Associato non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

Gli Associati non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione né in caso di scioglimento della stessa né in caso di interruzione del rapporto associativo.

Articolo 9) Doveri dei Soci

I Soci, con l'adesione all'Associazione, sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli Organi Associativi;
- al versamento del contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo ed in ogni caso non potrà mai essere restituita;
- al versamento di contributi periodici in funzione alla partecipazione ad attività istituzionali periodiche, necessari per la realizzazione delle attività organizzate, potendo così contribuire al finanziamento vitale delle attività stesse. Le quote ed i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili;
- a svolgere, qualora eletti a cariche direttive, gli incarichi loro affidati, nazionali e locali, con spirito di servizio;
- a rispettare le norme e le direttive dei competenti organismi dell'ordinamento sportivo (es. C.O.N.I.) nonché tutte le disposizioni statutarie e/o regolamentari della Federazione o Ente di Promozione cui l'Associazione intenderà affiliarsi;

Il domicilio dei Soci, per tutti i rapporti con l'associazione, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal "Libro dei Soci"; è onere del Socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio. In mancanza dell'indicazione del domicilio nel "Libro dei Soci" si fa riferimento alla residenza anagrafica.

Articolo 10) Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione, per mancato versamento della quota associativa annuale o per causa di morte o di estinzione della persona giuridica o Ente.

Articolo 11) Dimissioni - Esclusione

Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo con la restituzione della tessera sociale ed hanno effetto a partire dalla annotazione sul libro soci.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta, nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'associazione;
- b) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- c) che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, all'Associazione.

Successivamente il provvedimento del Consiglio direttivo dovrà essere ratificato dalla prima Assemblea ordinaria che sarà convocata. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti.

L'esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro soci.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro tre mesi decorrenti dalla scadenza comporta l'automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità.

La perdita della qualifica di socio comporta decadenza dello stesso dall'eventuale carica di Consigliere ricoperta fin dal momento in cui diviene efficace. Gli Associati che abbiano perso la qualifica di socio non possono richiedere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

TITOLO IV

Rendiconto economico finanziario – Anno sociale – Patrimonio e divieto di distribuzione degli utili –

Libri sociali – Trasparenza.

Articolo 12) Rendiconto economico finanziario

- a) La redazione e la regolare tenuta del rendiconto economico-finanziario è obbligatoria;
- b) Il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo dell'Associazione da sottoporre all'approvazione assembleare entro il giorno 30 (trenta) di aprile dell'anno successivo;
- c) Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico finanziaria dell'associazione;
- d) Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. In occasione della convocazione dell'assemblea ordinaria,

che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messa a disposizione di tutti gli associati copia del bilancio stesso;

- e) L'intero Consiglio Direttivo, compreso il Presidente, decade in caso di mancata approvazione del Bilancio da parte dell'Assemblea;
- f) Nei trenta giorni successivi all'approvazione del bilancio consuntivo, gli Associati avranno la possibilità di richiedere (a proprie spese) al Consiglio Direttivo copia dei registri contabili, eventualmente assistiti da terzi, per effettuare le necessarie verifiche di conformità. I libri dell'Associazione saranno quelli previsti dalla normativa vigente.

Articolo 13) Anno sociale

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Articolo 14) Patrimonio e divieto di distribuzione degli utili

- a) Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle entrate delle quote associative, determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dalle quote e dai corrispettivi di attività istituzionali versati dai soci e dai Tesserati, dai beni acquistati o pervenuti comunque da privati o enti, dalle contribuzioni o donazioni di soci, privati od enti, da entrate derivanti dalle ulteriori attività connesse all'attività istituzionale, dalle eventuali sovvenzioni del C.O.N.I., del C.I.P., della Società Sport e Salute S.p.A., delle Federazioni Sportive Nazionali, o di altri enti, dai premi e dai trofei vinti;
- b) L'associazione destina eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio;
- c) È sempre vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto;
- d) Si applica l'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, e comma 2-bis, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112.

Articolo 15) Libri sociali

L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli Associati;
- b) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Articolo 16) Trasparenza

Il Consiglio Direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione degli Associati per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale. Le richieste di accesso alla documentazione devono essere indirizzate al Presidente dell'Associazione.

TITOLO V

Lavoratori e volontari

Articolo 17) Lavoratori e volontari

- a) I lavoratori dell'Associazione hanno diritto ad un trattamento economico e normativo ai sensi dell'art. 25 ss. D.Lgs.36/2021, secondo il principio di pari dignità ed opportunità, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa;
- b) Ai lavoratori subordinati, in particolare, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 26, 34 e 35 D.lgs. 36/2021;
- c) Ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale si applica l'art. 37 D.lgs. 36/2021;
- d) L'Associazione può altresì stipulare contratti di apprendistato per garantire la formazione dei giovani atleti ai sensi dell'art. 30 D.lgs. 36/2021;
- e) Ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3 c.p.c. Per quest'ultima si applica l'eccezione prevista alla presunzione di rapporto subordinato di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
- f) Ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può essere altresì oggetto di prestazioni occasionali secondo la disciplina dell'articolo 54-bis D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;
- g) Sono ammesse altresì le prestazioni sportive dei volontari, ivi compresi i dipendenti pubblici, purché non siano retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario;
Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni

effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente;

Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.

È previsto in ogni caso l'obbligo di assicurare per la responsabilità civile verso i terzi i volontari, in capo all'Ente che si avvalga del loro operato, anche mediante polizze collettive, secondo le linee guida di cui al D.M. 6 ottobre 2021, del Ministero dello Sviluppo economico di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

TITOLO VI

Organi dell'associazione - Assemblee

Articolo 18) Organi dell'associazione

L'ordinamento interno dell'Associazione si basa sui principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Le cariche sociali sono elettive.

Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea degli associati;
- b) Il Consiglio direttivo;
- c) Il Presidente;
- d) Il Collegio Sindacale e/o l'Organo di controllo (se nominati).

Articolo 19) Assemblee

L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'associazione, ed all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio direttivo.

Articolo 20) Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto e su qualsiasi proposta che venga presentata alla sua attenzione che non sia però di pertinenza dell'Assemblea straordinaria.

In particolare, sono compiti dell'Assemblea ordinaria:

- a) nomina e revoca dei componenti del Consiglio Direttivo previa definizione del loro numero;
- b) nomina e revoca, qualora previsto, dei componenti del Collegio Sindacale e dell'Organo di controllo;
- c) approvazione del bilancio o del rendiconto economico finanziario;

- d) approvazione dei programmi dell'attività da svolgere;
- e) approvazione di eventuali Regolamenti;
- f) deliberazione in merito al rigetto e all'esclusione dei soci;
- g) deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promozione di azione di responsabilità nei loro confronti;
- h) individuazione delle attività diverse da quelle di interesse generale che, nei limiti consentiti dalla legge, possono essere svolte dall'Associazione;
- i) deliberazione sull'ordine del giorno, mozioni ed ogni altra materia ad essa riservata dalla legge;
- j) determinazione gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l'attività dell'Associazione e delibera sulle proposte di adozione e modifica di eventuali regolamenti sociali;
- k) individuazione delle attività diverse da quelle di interesse generale che, nei limiti consentiti dalla legge, possono essere svolte dall'Associazione;
- l) determinazione, su proposta del Consiglio Direttivo, delle quote associative annuali;
- m) delibera su acquisto e trasformazione di beni immobili, loro eventuale alienazione o affitto in tutto o in parte;
- n) delibera su qualsiasi altro argomento posto all'ordine del giorno, il quale non sia riservato dal presente Statuto o dalla legge o dalla competenza dell'Assemblea Straordinaria.

Articolo 21) Assemblea straordinaria

L'Assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare:

- a) sull'approvazione e sulle proposte di modifica dello statuto;
- b) sulla trasformazione, la fusione e lo scioglimento dell'Associazione, sulla devoluzione del suo patrimonio e sulla nomina del/dei liquidatore/i;
- c) sulla elezione del Consiglio Direttivo decaduto;
- d) sui diritti reali immobiliari;
- e) su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno, riservato dalla legge o dal presente Statuto.

Articolo 22) Convocazione, costituzione e quorum dell'Assemblea

La convocazione dell'Assemblea viene effettuata dal Presidente, su proposta del Consiglio Direttivo, e pubblicizzata mediante apposito "Avviso di convocazione" da pubblicarsi sul sito istituzionale, affiggersi nei locali della sede sociale e/o comunicarsi con mezzo elettronico almeno venti (20) giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della

È fatto divieto agli amministratori dell'Associazione di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o ente di promozione sportiva riconosciuti dal Coni.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei membri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di otto giorni prima della adunanza.

Le sedute sono valide quando vi intervenga almeno la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti votanti.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i Consiglieri in carica.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno una volta all'anno e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario o ne facciano richiesta la metà più uno dei consiglieri.

Il Consiglio Direttivo può delegare specifiche responsabilità e attività ad esso riservate a singoli Consiglieri o Soci.

Articolo 25) Poteri e compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, compresi quelli di provvedere all'accettazione di donazioni e lasciti di qualsiasi genere, e le maggiori facoltà di compiere tutti gli atti previsti dalla legge e dal presente statuto che ritenga necessari per il conseguimento delle finalità associative, tra cui: assumere personale di concetto o d'ordine, valersi dell'opera di esperti e stabilire stipendi, salari e compensi da riconoscere alle predette figure. Pertanto, il Consiglio deciderà sull'erogazione dei fondi per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione e potrà anche, in relazione a ciò, rilasciare procure per i singoli atti o negozi o per determinate categorie di atti.

Spetta pertanto, fra l'altro, a titolo esemplificativo al Consiglio:

- a) curare l'esecuzione delle delibere assembleari;
- b) redigere annualmente il bilancio o il rendiconto economico – finanziario da sottoporre all'assemblea;
- c) redigere i programmi dell'attività da svolgere;
- d) redigere i progetti per l'impiego degli avanzi di gestione;

- e) predisporre gli eventuali regolamenti interni e modifiche statutarie;
- f) stipulare gli atti ed i contratti inerenti all'attività sociale;
- g) indire le assemblee ordinarie dei soci da convocarsi almeno una volta all'anno, nonché le assemblee straordinarie nel rispetto del presente Statuto;
- h) indire, ogni quadriennio, le elezioni per il rinnovo degli organi amministrativi e di controllo previsti dallo Statuto;
- i) eleggere al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere;
- j) deliberare l'ammontare delle quote sociali, canoni e quote suppletive e loro eventuali modifiche da sottoporre all'Assemblea degli Associati;
- k) istituire o sopprimere sedi secondarie, filiali, agenzie e depositi, succursali, uffici amministrativi e di rappresentanza;
- l) istituire commissioni tecniche e gruppi di studio;
- m) stabilire e delega poteri di firma;
- n) stipulare convenzioni con Enti, Aziende, Studi, che reputa opportune per il raggiungimento dello scopo sociale;
- o) delegare in parte le sue funzioni ad uno o più componenti;
- p) nominare il responsabile della protezione dei minori di cui all'articolo 33, comma 6, D.Lgs. 36/2021;
- q) delegare la rappresentanza in materie specifiche ad Associati o professionisti esterni;
- r) deliberare su affidamenti di incarichi amministrativi, gestionali, di promozione e professionali ad organizzazioni private esterne e professionisti;
- s) deliberare eventuali compensi per gli incarichi esterni;
- t) deliberare le metodologie di compensi e/o indennità per incarichi specifici, nonché i criteri per il rimborso di spese necessarie per il raggiungimento degli scopi sociali;
- u) deliberare il rimborso spese dei Consiglieri e delle Commissioni di studio e lavoro;
- v) deliberare su eventuali indennità di trasferta, rimborsi forfettari di spesa, premi e compensi erogati nell'area del dilettantismo;
- w) controllare la gestione finanziaria dell'Associazione;
- x) provvede alla compilazione delle norme di funzionamento della Sede Sociale e dei Regolamenti interni necessari all'espletamento delle attività istituzionali associative, nonché dei modelli organizzativi previsti dal comma 2, art. 16, D. lgs. 39/2021;

- y) aprire rapporti con gli istituti bancari, sottoscrivere contratti per mutui e finanziamenti e quant'altro necessario per il buon funzionamento del sodalizio;
- z) stabilire le norme per l'uso di impianti, attrezzature e materiale artistico;
- aa) assumere le decisioni inerenti spese ordinarie di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'Associazione;
- bb) assumere le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
- cc) assumere le decisioni inerenti direzione del personale dipendente e coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione nonché di eventuali volontari e curare l'esecuzione degli adempimenti di cui al D.Lgs. 36/2021 in materia di lavoro sportivo;
- dd) adottare provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci, i quali potranno impugnarli dinanzi all'assemblea;
- ee) deliberare sulle domande di ammissione degli associati o su eventuali cause di esclusione;
- ff) vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinamento delle stesse.
- gg) compiere infine tutti gli atti necessari per la realizzazione degli scopi dell'Associazione esclusi quelli che per legge o per Statuto sono demandati all'Assemblea dei Soci o ad altri organi.

Articolo 26) Componenti del Consiglio Direttivo

In caso di mancanza di uno o più componenti, come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno tre volte consecutive, il Consiglio provvede a sostituirli, nominando i primi fra i non eletti in sede di assemblea per il rinnovo delle cariche sociali, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio, previa ratifica da parte dell'Assemblea dei soci immediatamente successiva.

Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 20 giorni l'assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio.

Se uno o più Consiglieri, relativamente ad una determinata operazione, hanno, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello dell'Associazione, si applica l'art. 2391 cod. civ., in quanto compatibile. Il Consiglio Direttivo può delegare le proprie attribuzioni a un Comitato esecutivo costituito da alcuni dei suoi componenti, determinandone i poteri.

I componenti degli organi associativi decadono:

- per dimissioni;
- per revoca, quando non esplichino più l'attività associativa inerente alla loro carica, o quando siano intervenuti gravi motivi;

La revoca viene deliberata dall'Assemblea degli associati. Le dimissioni, o la revoca del Presidente dell'Associazione comportano la decadenza dell'intero Consiglio direttivo.

Le dimissioni, o la revoca, degli altri consiglieri determinano la loro sostituzione con il primo dei non eletti nell'ultima assemblea, il quale rimane in carica fino alla scadenza della durata originaria dell'organo associativo.

Tutte le cariche sociali possono essere remunerate nei limiti di cui all'articolo 8.2, D.lgs. 36/2021 e fermo restando le presunzioni di cui all'articolo 3.2, ultimo periodo, D.lgs. 112/2017.

Articolo 27) Obblighi di Comunicazione

Le elezioni, le nomine e le variazioni dei titolari degli organi dell'Associazione devono essere comunicate tempestivamente alla competente Federazione od Ente ai quali dovesse affiliarsi l'Associazione, mediante trasmissione di copia del verbale.

L'Associazione sportiva dilettantistica si impegna, in ogni caso, ai sensi dell'articolo 6.3 D.lgs. 39/2021 a trasmettere, in via telematica, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una dichiarazione riguardante l'aggiornamento dei dati, l'aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta nell'anno precedente.

Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali, deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali.

Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione; chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese.

Articolo 28) Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione.

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso di urgenza ne assume i poteri chiedendo la ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vicepresidente.

In caso di dimissioni, spetta al Vicepresidente convocare entro trenta giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Articolo 29) Segretario / Tesoriere

Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona.

Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la trascrizione nei relativi libri e registri; dà esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del Consiglio Direttivo, segue le procedure di tesseramento dei soci e attende alla corrispondenza.

Al tesoriere spetta provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, ad incassare e liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il pagamento.

Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari.

Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Articolo 30) Collegio sindacale e Organo di Revisione

Il Collegio Sindacale, organo facoltativo, laddove e se nominato, ha funzioni di controllo, viene eletto dall'Assemblea ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti, anche fra i non soci e resta in carica tre anni. Nomina al proprio interno il Presidente.

Il Collegio Sindacale deve controllare l'amministrazione dell'associazione, la corrispondenza del rendiconto economico finanziario alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello statuto.

Partecipa alle riunioni del Consiglio direttivo e alle assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di rendiconto economico finanziario.

L'organo di revisione può essere eletto dall'Assemblea. Può essere sia monocratico che collegiale e resta in carica 4 anni. Può essere nominato anche il Singolo revisore dei Conti.

L'organo di revisione collegiale, ove nominato, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti.

L'organo di revisione in particolare:

- a) Verifica l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza, il bilancio, le scritture contabili e vigila sul rispetto dello statuto.
- b) Partecipa alle riunioni del consiglio direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

- c) Si riunisce ogni 90 giorni per le dovute verifiche contabili e amministrative, nonché qualora opportuno, previa convocazione del presidente.

Le adunanze e le decisioni devono essere riportate in un apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti presenti. Per quanto compatibile con il presente statuto si applicano le norme di cui agli articoli 2397 e ss., cod. civ.

Articolo 31) I Tesserati

I tesserati sono le persone fisiche che esercitano l'attività sportiva secondo le modalità ed i regolamenti previsti dalle Federazioni o Enti Sportivi ai quali l'Associazione è affiliata e sono, ed i relativi diritti e doveri sono gestiti dall'Associazione in osservanza di quanto previsto dal Titolo III – Capo I – artt. 15 e 16 D.Lgs. 36/2021.

TITOLO VII

Disposizioni finali

Articolo 32) Modifiche Statutarie

Il presente Statuto può essere modificato soltanto con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria degli Associati, con le maggioranze previste dall'art 22 del presente Statuto. La convocazione dell'Assemblea dovrà contenere per esteso la proposta di modifica dello Statuto. Per la rappresentanza per delega si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 22 del presente Statuto.

Le proposte di modifica allo Statuto, determinate e specifiche, possono essere avanzate:

- dal Consiglio Direttivo che, in questo caso, dovrà indire, di propria iniziativa, l'Assemblea Straordinaria degli Associati per esaminarle e deliberare in merito;
- da almeno un decimo degli Associati aventi diritto al voto, che dovranno sottoporle al Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo, verificata la ritualità della richiesta, indice entro 60 giorni l'Assemblea Straordinaria degli Associati, che dovrà tenersi entro i 30 giorni successivi all'indizione stessa.

Le modifiche dello Statuto diventano esecutive a seguito dell'approvazione da parte dell'Assemblea degli Associati.

Articolo 33) Trasformazione – Terzo settore

L'assemblea, a maggioranza assoluta dei presenti, potrà deliberare la trasformazione dell'Associazione in Società sportiva di capitali o cooperativa sportiva.

L'assemblea ordinaria potrà deliberare l'iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore.

Articolo 34) Scioglimento

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima sia in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe. L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibera in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione.

Articolo 35) Liquidazione

In caso di scioglimento dell'Associazione, entro trenta (30) giorni l'assemblea con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, oppure in caso di mancanza totale degli associati il Consiglio Direttivo, nominerà uno o più liquidatori, scelti anche fra i non soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere. I liquidatori deliberano a maggioranza.

Nel caso in cui non vi provveda l'Assemblea o il Consiglio direttivo, alla nomina di uno o più liquidatori provvede il Presidente del Tribunale, su istanza degli amministratori, degli Associati, dei creditori, del pubblico ministero o anche d'ufficio.

Articolo 36) Devoluzione del Patrimonio Residuo ai fini sportivi

In caso di estinzione dell'associazione il patrimonio residuo, al termine delle operazioni di liquidazione, dovrà essere devoluto ai fini sportivi ai sensi dell'articolo 7.1, lettera h), D.lgs. 36/2021 ovvero ad altre Società o Associazioni Sportive dilettantistiche aventi finalità analoghe, ovvero ad altri enti sportivi, secondo la delibera dell'assemblea che decide lo scioglimento, fatta salva eventuale e/o diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 37) Regolamenti Interni

Al fine di meglio disciplinare il funzionamento degli organi sociali e delle cariche sociali e di migliorare la realizzazione degli scopi e dell'oggetto sociale, il Consiglio Direttivo può approvare dei regolamenti interni alla cui osservanza sono tenuti tutti gli Associati.

Articolo 38) Foro competente

Qualunque controversia dovesse sorgere in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di contenzioso, sarà devoluta alla esclusiva competenza del Foro di Bologna.

Articolo 39) Rinvio


Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano, alle leggi speciali sulle associazioni.

Letto, confermato e sottoscritto in Bologna il 31 maggio 2024.


PRESIDENTE: CLAUDIO GARDINI



VICE PRESIDENTE: ANGELA CAPUANO



SEGRETARIO/TESORIERE: ORNELLA MAUTONE



CONSIGLIERE: CHIARA BINATTI



CONSIGLIERE: LORENA SOTTOLANO



CONSIGLIERE: ALESSANDRA BARBIERI



AGENZIA DELLE ENTRATE - Ufficio di BOLOGNA

È allegato del

Registrato al n 1640 Serie 3

- 7 GIU. 2024

IL DIRETTORE TERRITOR.
DI BOLOGNA

IL FUNZIONARIO
Marta Cristofari



